DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MINORI ENTRATE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA ERARIALE DI TRASCRIZIONE E DELLA RIDUZIONE DELL'ACCISA SULLA BENZINA

Art. 5

Disposizioni in materia di addizionale sul consumo di energia elettrica

All'articolo 10, comma 11, terzo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "I trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla somma del maggior gettito" sono sostituite dalle seguenti: "I trasferimenti ai comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura pari alla somma del maggiore o minore gettito".

Versione in vigore dal 20 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina
Estremi	Legge 11 ottobre 2000, n. 290
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-minori-entrate-delle-regioni-a-statuto/art-5-disposizioni-in-materia-di-addizionale-sul-consumo-di-energia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it